

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Regolamento di istituzione e funzionamento del Centro interdipartimentale per l'Umanistica Digitale Dh.Unica.it

Art. 1 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il “Centro interdipartimentale per l'Umanistica Digitale Dh.Unica.it”, di seguito denominato “Centro”, a cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Art. 2 – Finalità e natura del Centro

1. Scopo del Centro è promuovere lo sviluppo e la diffusione di metodi e tecnologie digitali per la ricerca e l'insegnamento negli ambiti della storia, dell'archivistica e della paleografia, della filologia, del cinema, della televisione, della musica, dell'etnomusicologia, del teatro, delle arti visive, figurative e plastiche, dell'archeologia, della teoria dei linguaggi e delle lingue, dell'antropologia, della sociologia, della geografia, dell'economia, della letteratura e in generale della cultura umanistica.
2. A tal fine il Centro:
 - a. Promuove la diffusione di strumenti e metodologie digitali a servizio della ricerca e della didattica per le discipline umanistiche;
 - b. Predisporre le azioni necessarie a garantire la fruizione di sistemi digitali e informatici per organizzare secondo criteri scientifici e nel rispetto degli standard internazionali le attività didattiche e di ricerca condotte nell'ambito dei Dipartimenti coinvolti;
 - c. Progetta e realizza soluzioni per la valorizzazione da una prospettiva digitale del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale;
 - d. Promuove la creazione di network locali, nazionali e internazionali per il trasferimento di conoscenze e competenze legate alle digital humanities;
 - e. Organizza, promuove e gestisce attività formative, di sviluppo e acquisizione di tecnologie digitali in proprio e/o per conto di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. Cura la pubblicazione di prodotti editoriali e oggetti digitali, audiovisivi e multimediali;
 - g. Offre consulenza e servizi su questioni legate all'Umanistica Digitale a organismi pubblici e privati;
 - h. Organizza e promuove incontri, seminari, convegni e conferenze, anche in collaborazione con altri organismi.

Per perseguire le finalità di cui sopra, il Centro ha natura interdipartimentale.

Art. 3 – Durata, istituzione, disattivazione

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Sede

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa e contabile.

Art. 5 – Componenti e collaboratori del Centro

1. Aderiscono al Centro:
 - a) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che ne hanno promosso l'istituzione e/o che possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;
 - b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborino attivamente alle attività del Centro, previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro a seguito della valutazione della richiesta degli interessati;
2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi e gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro o che aderiscono successivamente e che abbiano interessi nel campo delle Digital Humanities;
3. L'adesione al Centro avviene a seguito di domanda corredata da un curriculum didattico e scientifico nella quale venga esplicitato l'interesse alle attività del Centro e la condivisione dei criteri ispiratori e delle finalità;
4. Successivamente alla sua istituzione possono aderire al Centro, previa approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro medesimo, i Dipartimenti che ne facciano richiesta.

Art. 6 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;

Art. 7 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;
 - b) in prima applicazione dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che ne hanno promosso l'istituzione;
 - c) dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che aderiscono al Centro, afferenti ai Dipartimenti aderenti, nominati previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta (anche per posta elettronica) e, in caso d'urgenza, con un preavviso di 48 ore. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. e), f) e lett. g). In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio:
 - a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione;
 - b) approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
 - c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;

- e) delibera, a maggioranza degli aventi diritto, sulle richieste di adesione dei Dipartimenti dell'Università;
- f) approva, a maggioranza degli aventi diritto, le richieste di adesione dei docenti e dei soggetti che ne facciano richiesta;
- g) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- h) predispone la Relazione triennale sulle attività del Centro da trasmettere al Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, ai sensi del successivo articolo 13 comma 2 del presente regolamento;
- i) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Art. 9 – Direttore del Centro

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
2. Il Direttore è un docente a tempo pieno afferente al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio.
3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - b) predispone il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;
 - c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;
 - d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
 - e) convoca e presiede il Consiglio;
 - g) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
 - h) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.
5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 10 – Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:
 - a) fondi stanziati dai Dipartimenti afferenti al Centro Dh.Unica.it;
 - b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
 - c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
 - d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
 - e) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.
2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Art. 11 – Personale, strutture, attrezzature

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. I Dipartimenti aderenti possono mettere a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.
3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Art. 12 – Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali.
2. Il Centro sottopone all'esame del Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali la relazione triennale circa l'attività svolta dal Centro, anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione del Centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, confermo o nega la continuazione dell'attività del Centro.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.